



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 71 Reg. Ord.

Oggetto: **Emergenza COVID-19 - Proroga disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020.**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3.11.2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28.11.2020;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 63 del 6.11.2020 "Emergenza COVID-19 – Ordinanza contingibile e urgente – Ulteriori disposizioni a seguito del DPCM del 3.11.2020";

Ritenuto di dover disporre con propria ordinanza, in attuazione delle disposizioni di cui sopra ed anche al fine di quanto demandato in capo ai Sindaci dai precitati Provvedimenti, al fine di meglio regolamentare nel territorio comunale le norme di carattere igienico-sanitario;

Visto l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) - D.Lgs. 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii,

ORDINA

le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. 63 del 6.11.2020 sono prorogate fino al giorno 13 dicembre 2020.

- **Per quanto attiene i bar, chioschi, pub, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, ecc., valgono le disposizioni di cui al DPCM 3.11.2020.**

E' comunque vietata la somministrazione ai tavoli all'esterno delle attività.

Pertanto, i titolari dei precitati esercizi commerciali dovranno provvedere al ritiro di tavoli, sedie ed ogni quant'altro collocato nelle aree esterne di pertinenza della propria attività o, in alternativa, a posizionarli in maniera tale da impedirne l'utilizzo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30

giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4, comma 3, del Decreto Legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate dalle Autorità che le hanno disposte.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Militello in Val di Catania e l'Autorità competente è il Sindaco.

Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore il 4 dicembre 2020 e saranno efficaci fino al 13 dicembre 2020, tranne ulteriori disposizioni degli Organi competenti.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque, **integrale applicazione** le disposizioni del D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 3.11.2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28.11.2020.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell'A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ed al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Attività Produttive del Comune di Militello in Val di Catania.

La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, **ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.**

Tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Militello in Val di Catania 03-12-2020

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE